



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182

del 10 agosto 2021

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER BILANCIO CONSOLIDATO 2020.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di agosto alle ore 15:30, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità a distanza, mediante videoconferenza, in conformità alle disposizioni approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 27 maggio 2021, nelle persone dei Sigg:

		PRES.	ASS
Franza Enrico	Sindaco	x	
Grasso Carmine	Vicesindaco	x	
Molinario Pasqualino	Assessore	x	
Tarantino Veronica	Assessore	x	
Monaco Lucia	Assessore	x	
Ninfadoro Antonio	Assessore	x	
		6	-

Presiede il Sindaco **Enrico Franza**.

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Avv. Concettina Romano**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11 -bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO

L'articolo 11- bis del Decreto Legislativo n°118/2011 come modificato con Decreto Legislativo n° 126/2014.

il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (*Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n° 118/2011*), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE

ai sensi del punto 3 del citato principio, *prima di predisporre il bilancio consolidato*, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;*
- B) *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.*

EVIDENZIATO

che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE

costituiscono componenti del "*Gruppo Amministrazione Pubblica*":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n° 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11 - *ter* del Decreto Legislativo n° 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

e) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*

e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con*

enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dal 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 %, o 10 %, se trattasi di società quotata; inoltre, il rinnovellato Allegato 4/4 richiama il concetto di cui all'articolo 2359 comma 1, n° 3 codice civile, indicando che l'area del consolidamento si estende ai casi in cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali anche in assenza di partecipazione.

CONSIDERATO CHE

gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (*terremoti, alluvioni e altre calamità naturali*).

Relativamente al bilancio consolidato 2017, il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/08/2017, pubblicato sulla GU n° 210 del 08/09/2017, prevede che:

- *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*
- *A decorrere poi dall'esercizio 2018, il su citato Dm 11 agosto 2017, ha introdotto ulteriori modifiche in particolare in merito all'abbassamento delle soglie di irrilevanza, prevedendo che l'incidenza dei valori di bilancio degli organismi inclusi nel Gap rispetto ai valori dell'Ente possa consentire l'esclusione dal perimetro di consolidamento nel caso di quote inferiori al 3%, introducendo inoltre che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.*

RITENUTO CHE

In base al suddetto DM del 11/08/2017 a decorrere dal Bilancio consolidato 2018 la soglia di irrilevanza è abbassata dal 10 % al 3 % (par. 3.1 dell'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n° 118/2011 e ss.mm.ii.), nel senso che possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento i soggetti, ricompresi nel G.A.P., che presentino per "Attivo Patrimoniale", "Patrimonio netto" e "Ricavi caratteristici totali" un'incidenza inferiore al 3 % rispetto a quelli dell'Ente locale capogruppo.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza di soggetti consolidabili, le novità normative (*DM 11/08/2017 e DM 01/03/2019*) hanno stabilito che "la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri, un'incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10 %, ovvero se la sommatoria dei parametri di consolidamento supera il 10 %, l'ente locale capogruppo sceglie uno o più soggetti da consolidare fino all'abbassamento al di sotto del 10 %.

RILEVATO CHE

nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

i componenti del "*Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ariano Irpino*", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono gli organismi riportati in allegato A).

DATO ATTO CHE

al fine di stabilire il "*Perimetro di consolidamento*" del Comune di Ariano Irpino, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2020, *in quanto ultimo rendiconto disponibile*, ed è risultata come rappresentata nell'allegato B).

VERIFICATO CHE

in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1 % di partecipazione, *così come previsto dalle norme vigenti*, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi o esclusi nel perimetro di consolidamento, gli organismi riportati in allegato C).

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ariano Irpino”, gli organismi riportati in **allegato A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di prendere atto al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Ariano Irpino, che la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2020, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come rappresentata nell’**allegato B)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) di individuare, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1 % di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2020 o all’ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi o esclusi nel perimetro di consolidamento gli organismi riportati in **allegato C)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che:

a) gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo.

b) che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri considerati, una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

5) di disporre la notifica della presente tramite pec a cura del Servizio Ragioneria alle seguenti società/Enti che rientrano tra quelle da consolidare per la redazione del bilancio consolidato 2020: **AMU S.p.A., Alto Calore Servizi S.p.A., ASI – Consorzio per le Aree Industriali, Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale n. A1**

6) di disporre che le suddette trasmettano ai sensi del punto 3.2 del principio contabile allegato 4/4 al Decreto Legislativo n° 118/2011 e ss.mm.ii.:

a) Bilancio di esercizio 2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e nota integrativa: **entro 10 giorni dalla data di approvazione** e comunque entro e non oltre il 20 Settembre 2021, precisando che se alle suddette scadenze i bilanci non sono ancora approvati le stesse sono obbligate a trasmettere il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

b) Dettagliate e documentate informazioni riguardanti le operazioni interne al gruppo (*crediti, debiti, proventi, oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo*) e che debbono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

7) Di dare atto che ai sensi degli articoli 39, comma 4, e 40 del vigente Regolamento di contabilità l’iter di approvazione del bilancio consolidato è così fissato:

Articolo 39, comma 4... "Fissare Entro il 31 agosto il Dirigente del Servizio Finanziario provvede a consolidare le poste contabili e a redigere lo schema di bilancio consolidato in conformità agli schemi previsti dall'Allegato n. 11, al Decreto Legislativo n° 118/2011.

Art. 40. Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato

- *Gli schemi di bilancio consolidato predisposti dal Servizio finanziario di cui all'articolo precedente, devono essere approvati dalla Giunta Comunale e quindi trasmessi al Consiglio Comunale in tempo utile per l'approvazione entro il termine previsto dalla normativa.*
- *La proposta di Deliberazione consiliare, unitamente agli schemi di bilancio consolidato approvati, sono trasmessi all'Organo di revisione almeno 20 giorni antecedenti la data di convocazione della seduta per la discussione*
- *Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre, tenuto motivatamente conto della Relazione dell'Organo di economico-finanziario.*

8) di disporre la notifica, *a cura dei Messi Comunali*, di copia del presente provvedimento e degli allegati, al Dirigente Area Finanziaria, ai responsabili del procedimento del Servizio Ragioneria per l'adempimento in oggetto Dott. ssa Angela Ciani, rag Stefano Mincoelli e Rag Nicoletta Villani, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre successivamente, stante l'urgenza,

Con votazione unanime e palese, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **rendere** immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n°267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria, a norma dell'art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

Ariano Irpino, 10.08.2021

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Tommaso Infante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Franza

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Concettina Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suesesa deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal **16 AGO 2021**.

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, li **16 AGO 2021**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)
- è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo. (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, li **16 AGO 2021**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. _____ DAL **16 AGO 2021** AL _____.
ARIANO IRPINO, LI _____
16 AGO 2021 L'IMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, li **16 AGO 2021**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE